



**Linee guida per l'applicazione nella Regione Abruzzo della normativa per la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario delle Aziende UU.SS.LL ed attuativo delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui al D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella Legge n. 125/2013 (D.P.C.M. 6 marzo 2015), alla legge n.208/2015 e al d.lgs n.75/2017**

## **PARTE A: Personale destinatario delle procedure di stabilizzazione**

### **1. Ai sensi del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella Legge n. 125/2013 (D.P.C.M. 6 marzo 2015):**

- **personale del comparto sanità in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 519** *(personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. ...., purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge)* **e 558** *(personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge), e* **all'art. 3, comma 90, Legge 24 dicembre 2007, n. 244** *(personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007);*
- **personale del comparto sanità e quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario** che, alla data del 30 ottobre 2013, abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti diversi da quello che indice la procedura, purché afferenti all'ambito territoriale della Regione Abruzzo.

**Le procedure di stabilizzazione previste dall'art. 1, commi 519 e 558, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dall'art. 3, comma 90, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 non riguardano la dirigenza medica e sanitaria, in quanto le norme citate consentivano la stabilizzazione del solo personale non dirigenziale. Pertanto, il personale della dirigenza medica e sanitaria stabilizzabile è solo quello che, alla data del 30 ottobre 2013, aveva maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo negli ultimi cinque anni.**



Tale personale deve comunque aver maturato l'anzianità di servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le Aziende UU.SS.LL. del Servizio Sanitario Nazionale ubicati nella Regione Abruzzo.

## 2. Ai sensi della Legge n.208/2015 art.1 comma 543

- personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della legge (1/1/2016), che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti;

Per lavoro flessibile si intendono le categorie contrattuali individuate dall'art.36 del d.lgs 165/2001.

Per espressa previsione normativa dette procedure sono di carattere straordinario e quindi sono applicabili solo in relazione ad eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale previsto dall'art.1 comma 541 della medesima legge contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

## 3. Ai sensi del D.lgs n.75/2017 (procedure applicabili solo dal 01/01/2018)

- personale non dirigenziale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale che posseda tutti i seguenti requisiti:
  - a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28/08/2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
  - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso aziende USL diverse da quella che procede all'assunzione;
  - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

In questo caso l'assunzione può avvenire **direttamente** a condizione che il personale a tempo determinato risulti assunto sulla base di procedure concorsuali. La locuzione procedura concorsuale è da intendersi riferita esclusivamente alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato (indette ai sensi del DPR n.220/2001 per il personale non dirigenziale del SSN e del DPR n.483/1997 per il personale dirigenziale del SSN);



- **al personale non dirigenziale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale** che possieda tutti i seguenti requisiti:
  - a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28/08/2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
  - b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

In questo caso la norma prevede la possibilità, nel rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili.

Per lavoro flessibile si intendono le categorie contrattuali individuate dall'art.36 del d.lgs 165/2001. Restano ferme le specifiche esclusioni contenute nel comma 8 dell'art.20 (contratti di somministrazione di lavoro).

## **PARTE B: Le procedure concorsuali riservate. Disciplina.**

### **1. Piano del fabbisogno di personale**

- Per poter avviare le procedure concorsuali riservate è necessaria la preventiva adozione del piano del fabbisogno del personale nel rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno e dei limiti finanziari previsti da disposizioni normative ovvero atti di programmazione regionale;

### **2. Le procedure di mobilità**

- Prima di procedere all'indizione delle selezioni riservate è necessario esperire la mobilità ai sensi dell'*art.34 bis del d.lgs 165/2001*;
- Non è necessario procedere, invece, ad esperire *la mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001*.

### **3. Le procedure concorsuali**

- Tutte le procedure di reclutamento dovranno recare la previsione, nei relativi bandi, della riserva dei posti nella misura fissa del 50% agli aspiranti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui alla normativa suindicata.



- Qualora i posti da mettere a concorso non siano superiori all'unità non si applica la riserva. In caso di numero di posti dispari la quota del 50% di riserva sarà determinata con arrotondamento per difetto.
- Sul residuo 50% dei posti si applicano le altre riserve di legge.
- Le riserve operano solo sui posti messi a concorso e non possono essere fatte valere sui successivi ed eventuali scorrimenti delle graduatorie.
- Ferme le percentuali delle riserve dei posti di cui ai punti che precedono, per documentati casi eccezionali ed in relazione ai principi di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, è possibile emanare due distinti bandi di concorso: uno per l'accesso dall'esterno e l'altro riservato agli aspiranti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione.
- Nel caso in cui vi siano in graduatoria più idonei in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi delle diverse norme suindicate, si terrà conto dell'ordine del graduatoria di merito.
- Nel caso non vi siano in graduatoria candidati idonei in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, e pertanto non risulti possibile coprire i relativi posti riservati, gli stessi saranno coperti con lo scorrimento della graduatoria degli idonei della procedura riguardante l'accesso dall'esterno, ove disponibile.
- Per il personale del comparto l'anzianità di servizio valutabile quale requisito per la stabilizzazione deve essere maturata integralmente nella categoria e nel profilo messo a selezione, atteso che la stessa, in quanto procedura eccezionale ed alternativa al pubblico concorso, presuppone necessariamente il possesso di un'esperienza professionale nello svolgimento delle funzioni del profilo e della categoria di inquadramento.
- Per il personale della Dirigenza Medica - Veterinaria e del ruolo Sanitario l'anzianità di servizio valutabile quale requisito per la stabilizzazione deve essere maturata integralmente nel profilo messo a selezione, nella medesima disciplina o in disciplina equipollente.
- L'anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime di part-time e valutata per intero.



## **PARTE C: Lavori socialmente utili e di pubblica utilità (art. 5 D.P.C.M. 6 marzo 2015)**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.C.M. 6 marzo 2015, per meglio realizzare le finalità di superamento del precariato e al fine di favorire il reclutamento a tempo indeterminato dei **lavoratori socialmente utili** di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e dei **lavoratori di pubblica utilità** di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, nonché nel rispetto delle norme regionali di riferimento, le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 3 D.P.C.M. 6 marzo 2015, procedono all'assunzione a tempo indeterminato - anche con contratti di lavoro a tempo parziale.

Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 1, D.P.C.M. 6 marzo 2015 (cfr. *sotto paragrafo 5.A.*), le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale devono **attingere agli elenchi** predisposti ai sensi dell'art. 4, comma 8, Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101).

Il personale assegnato alle Aziende UUSLL, secondo le procedure di legge, deve essere in servizio nell'Azienda USL che procede alla stabilizzazione alla data di approvazione delle presenti linee guida e deve aver prestato servizio presso la medesima azienda per almeno 6 mesi;

## **PARTE D: La stabilizzazione del personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza delle Aziende Sanitarie (art. 5 D.P.C.M. 6 marzo 2015)**

- La stabilizzazione del personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza.* Ai sensi dell'art. 6, comma 4 D.P.C.M. 6 marzo 2015, è consentita la stabilizzazione del personale medico dei servizi di emergenza e urgenza non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza con almeno cinque anni di "prestazione continuativa" antecedenti alla scadenza del bando presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti di cui all'art. 1, D.P.C.M. 6 marzo 2015, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dall'art. 19, comma 2 e dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
- Procedure di stabilizzazione del personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza.* Considerata la laconicità dell'art. 6, comma 4, D.P.C.M. 6 marzo 2015, si precisa che:
  - **i soggetti ammissibili alle procedure di stabilizzazione**, in coerenza con le disposizioni della Legge 30 ottobre 2013 n. 125 (di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101) ed alla luce dei richiami al D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ed ai "con-



*corsi di cui al presente decreto*”, che riguardano esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato, sono solo quelli che hanno maturato cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato tempo determinato;

- il termine per bandire la procedura concorsuale, in coerenza con quanto previsto per le altre selezioni previste dal D.P.C.M. 6 marzo 2015, è il **31 dicembre 2018**;
- il personale precario eventualmente in scadenza può essere prorogato alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti dall'art. 4 D.P.C.M. 6 marzo 2015 (cfr., *supra*, paragrafo 4) per il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 D.P.C.M. 6 marzo 2015 (cfr., *supra*, paragrafo 2);
- il personale interessato deve comunque essere in possesso di una specializzazione, anche se non equipollente o affine a medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

### **Disposizioni finali.**

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato trovano applicazione le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di reclutamento del personale delle aziende UU.SS.LL.